

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1958

Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo al vostro esame ha lo scopo di colmare una lacuna legislativa che potrebbe anche apparire discriminatoria.

Come è noto, la legge 15 febbraio 1958, n. 46, fissa al 65° anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato e consente che tale limite sia elevato a 70 anni per particolari categorie di funzionari.

Di tale facoltà, già sanzionata da precedenti disposizioni legislative, si è avvalso e si avvale tuttora anche il Ministero della Pubblica istruzione. Infatti:

1) La legge 7 giugno 1951, n. 500 nel suo articolo unico fissa a 70 anni di età il collocamento a riposo dei presidi, direttori ed insegnanti degli istituti di istruzione secondaria.

Dalla concessione risultano esclusi gli Ispettori scolastici per l'istruzione elementare, e ciò nonostante che essi siano praticamente equiparati, nella carriera direttiva e nel trattamento economico, ai Presidi degli istituti di istruzione secondaria.

2) La recente legge 13 marzo 1958, n. 165, estende soltanto agli ispettori cen-

trali per l'istruzione elementare il disposto della precitata legge 7 giugno 1951, n. 500.

Ora tale nuova disposizione, assai lodevole nello spirito che la informa, perchè assicura alla scuola, per un quinquennio in più, la opera di funzionari esperti e benemeriti, è ingiustificatamente restrittiva nella sua attuazione pratica in quanto trascura in pieno gli ispettori scolastici di circoscrizioni, non meno esperti e benemeriti, i quali esercitano, sul piano circoscrizionale e provinciale, attribuzioni identiche a quelle esercitate sul piano regionale e nazionale dagli ispettori centrali.

Per evidenti ragioni di equità, congiunte al superiore interesse della scuola, il disegno di legge proposto al vostro esame tende ad eliminare la grave sperequazione e la eliminerà del tutto se sarà approvato entro il 30 (trenta) settembre prossimo venturo, data di collocamento a riposo di diversi ispettori scolastici che hanno raggiunto ed oltrepassato il 65° anno di età.

Premessi questi brevi cenni illustrativi confido che vorrete accordare il vostro suffragio al disegno di legge che ho avuto l'onore di sottoporre al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il disposto di legge 7 giugno 1951, n. 500,
è esteso agli ispettori scolastici per l'istruzione
elementare.